



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1879

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIUSEPPE PELUSO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 706 del 12 novembre 2015 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giuseppe Peluso, nato a Salerno (SA) il 6 giugno 1982;

VISTA la nota del 17 novembre 2020 (prot. n. 57046 di pari data), con cui Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Giovanni Peluso, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la successiva nota dell'8 aprile 2021 (prot. n. 26476 di pari data), con cui Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 16 luglio 2021 (prot. n. 48922/21), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Giuseppe Peluso, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 per non aver rispettato i codici di comportamento e le procedure interne adottate dall'Intermediario;

RILEVATO che, con note del 26 luglio 2021 (prot. nn. 50413 e 50414 di pari data), il Sig. Giuseppe Peluso ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 29 luglio 2021 (prot. nn. 51154 e 51158 di pari data), notificate al consulente in pari data, con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive del Sig. Giuseppe Peluso, pervenute con nota del 7 agosto 2021 (prot. nn. 53910 e 53911 del 9 agosto 2021);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche al consulente con nota del 13 gennaio 2022 (prot. n. 2143 di pari data) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Giuseppe Peluso e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Giuseppe Peluso, con nota del 7 febbraio 2022 (prot. n. 9267 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Giuseppe Peluso la contestata violazione dell'articolo 158, comma 1 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

– ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- per la violazione relativa alla mancata osservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari per non aver rispettato gli obblighi previsti dai codici di comportamento e dalle procedure interne adottate dall'Intermediario non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie non risulta di trascurabile entità. La condotta in esame, infatti, si è sostanziata nel compimento delle attività di adeguata verifica della clientela in maniera non diligente e ha determinato, quantomeno in un caso, la trasmissione all'intermediario di informazioni sostanzialmente non veritiere e tali da incidere anche sui successivi controlli in materia di antiriciclaggio;
- con riguardo all'attività professionale svolta dal Sig. Peluso, non risulta nessun reclamo né precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta imputabile a titolo di colpa grave al Sig. Peluso, a fronte del rilevante grado di negligenza che la caratterizza;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Giuseppe Peluso, nato a Salerno (SA) il 6 giugno 1982, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 30 marzo 2022

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti